

magistrato dell' esaminatore. Giudicandosi insufficienti i detti beni, dovevasi fissare la misura della dote congrua ; e i maschi avevano la scelta, o di pagare la somma, escludendo la femmina dalla successione, o di ammettere la femmina alla successione intiera con diritto pari agli altri anche rispetto agli stabili.

Costituivasi ordinariamente la dote nel contratto nuziale, il quale così ne faceva prova irrefragabile. Ma era lecito costituirla anche senza contratto scritto, ed allora poteva provarsi in due modi, cioè, o mediante carta confessionale del marito, o mediante deposizioni testimoniali. La carta confessionale non pregiudicava ai fedecomessi, nè ai creditori anteriori alla sua erezione ; e doveva, sotto pena di nullità, essere notificata al magistrato dell' esaminatore, quando si trattava di dote o contradote dai ducati 200 in su. La deposizione di un solo testimonio giurato, fosse maschio o femmina, bastava anticamente a provare la dote ; per legge posteriore, nelle doti da ducati 10 in su, si richiedevano le deposizioni giurate di due maschi o di tre femmine : non ostava vincolo, benchè stretto, di parentela, considerandosi che appunto fra domestici si provano le cose domestiche.

Quando venivano costituiti in dote mobili o stabili stimati con istima che faccia compera, il marito diventava proprietario delle cose e debitore del loro valsente. Gli stabili non istimati con istima che faccia compera, e marcati col titolo di fondi dotali, spettavano in proprietà alla moglie e in usufrutto al marito ; quindi, sciolto il matrimonio, si restituivano e non si pagavano, avendo la moglie ed i suoi eredi l' azione di dominio sui medesimi, e l' azione ipotecaria sui beni del marito per gli eventuali deterioramenti.

I beni parafernali, o sieno le *dimissorie*, quand' erano stati consegnati al marito, venivano amministrati da lui ; se non gli erano stati consegnati, erano a libera disposizione della moglie.

Le contradoti, gli aumenti di dote e le *dimissorie* consegnate al marito avevano gli stessi privilegi delle doti. Nulla era qualunque disposizione facesse la moglie, tra vivi e costante il matrimonio, della sua dote, o contradote, o aumento di dote, o *dimissoria*